



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 34

In data 11.05.2020

Publicata in data 16 MAG 2020

Prot. n. 3290

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 1 COMMA 219, LEGGE N. 160/2019 - AGEVOLAZIONE FISCALE DENOMINATA 'BONUS FACCIATE' - INDIVIDUAZIONE AREE ASSIMILABILI ALLE ZONE 'A' E 'B' DI CUI AL D.M. N. 1444/1968

L'anno **duemilaventi** addì **undici** del mese di **maggio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COSTI STEFANO	Presidente	Presente
CINEROLI MAURIZIO	Assessore	Presente
FILIPPI FERRO IrmaCarla GRAZIA	Assessore	Assente
MANFREDA TOMMASO	Assessore	Presente
VIOLI ANNALISA	Assessore	Assente

Totale presenti 3

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **DR.SSA MARILIA MOSCHETTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **COSTI STEFANO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE G.C. N. 34 DEL 11.05.2020

Oggetto: ART. 1 COMMA 219, LEGGE N. 160/2019 - AGEVOLAZIONE FISCALE DENOMINATA 'BONUS FACCIATE' - INDIVIDUAZIONE AREE ASSIMILABILI ALLE ZONE 'A' E 'B' DI CUI AL D.M. N. 1444/1968

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, all'articolo 1 - comma 219, ha introdotto l'agevolazione fiscale denominata "bonus facciate";
- l'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 14/2/2020, specifica che gli edifici oggetto di intervento debbano essere *"ubicati nelle zone A e B di cui al citato DM n. 1444 del 1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti."*;
- ch quanto specificato da tale Circolare risulta fondamentale per chiarire l'ambito di applicazione della agevolazione fiscale, in quanto fissa un principio di assimilazione tra le zone del DM 1444/68 e quelle individuate dagli strumenti di pianificazione che si sono susseguiti nel tempo;
- si deve pertanto ritenere che, al di là delle denominazioni attribuite dagli strumenti urbanistici alle aree facenti parte del tessuto urbanizzato, gli edifici interessati dal "bonus facciate" siano quelli rientranti nelle aree territoriali comunque riconducibili, assimilabili ed equipollenti alle zone A e B descritte dal DM 1444/1968;

RICHIAMATO il parere espresso in materia dalla Regione Emilia - Romagna, Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, PG/2020/0204782 del 09.03.2020;

DATO ATTO che:

- il DM 1444/68, all'art. 2 definisce le zone territoriali omogenee distinguendo le zone urbane per grado di urbanizzazione;
- le zone A (agglomerati urbani a carattere storico e di pregio), insieme alle zone B comprendenti le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate che, a prescindere dalle destinazioni d'uso presenti, sono caratterizzate da precisi limiti minimi di superficie coperta e densità (superficie coperta degli edifici esistenti non inferiore ad 1/8 della superficie fondiaria della zona e densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq), costituiscono nel loro complesso il territorio urbanizzato «consolidato»;
- gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, non costituiscono per il DM 1444/68 una "zona omogenea" a sé stante, ma sono definiti e prescritti in quantità minima per ciascuna delle zone e ne costituiscono parte integrante;

DATO ATTO altresì che:

- con la L.R. n. 20 del 2000 e successivamente con la recente L.R. n. 24 del 2017 la Regione Emilia - Romagna ha radicalmente modificato la modalità di classificazione e di individuazione delle funzioni del territorio comunale, superando l'individuazione per zone omogenee;

- pertanto, avendo il Comune di Casina vigenti il PSC ed il RUE formati ai sensi della L.R. n. 20 del 2000, occorre provvedere all'assimilazione tenendo come riferimenti utili le specifiche individuazioni dei centri ed agglomerati storici ex art. A-7 della LR 20/2000, nonché le aree rientranti nel territorio urbanizzato, fatta salva la verifica del rispetto delle caratteristiche minime di densità e superficie coperta disposte dal DM 1444/68 per le zone "B";

RITENUTO per quanto sopra di individuare la seguente assimilazione:

- la zona omogenea "A" di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è assimilabile ai "Nuclei storici da sottoporre a disciplina particolareggiata" e ai "Nuclei di impianto storico", individuati nella cartografia di PSC e RUE;
- la zona omogenea "B" di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è assimilabile al Territorio Urbanizzato, così come individuato dalle Tavole del PSC e del RUE, comprensivo anche degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive che ne fanno parte, fatta eccezione per i "Sub ambiti residenziali radi e aree verdi da tutelare" e i "Sub ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria", per i quali si dovrà verificare per lo specifico intervento che siano raggiunti i limiti di densità previsti dal D.M. 1444/1968: la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore ad 1/8 della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- la L.R. 15/2013 e s.m.i.;
- la L.R. 24/2017;
- il PSC vigente;
- il RUE vigente;
- la 1^ Variante PSC-RUE;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 3° Settore Uso e Assetto del Territorio in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;

RAVVISATA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per consentire interventi immediati e favorire il decoro dei fabbricati esistenti e dei centri abitati;

Con votazione unanime legalmente espressa,

DELIBERA

- 1) **DI STABILIRE**, per quanto di competenza, ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1 - comma 219, (cosiddetto "bonus facciate"), la seguente assimilazione:
 - zona omogenea A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 assimilabile ai "Nuclei storici da sottoporre a disciplina particolareggiata" e ai "Nuclei di impianto storico", individuati nella cartografia di PSC e RUE
 - zona omogenea B di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 assimilabile al Territorio Urbanizzato, così come individuato dalle Tavole del PSC e del RUE, comprensivo anche degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive che ne fanno parte, fatta eccezione per i "Sub ambiti residenziali radi e aree verdi da tutelare" e i "Sub ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria", per i quali si dovrà verificare per lo specifico intervento che siano raggiunti i limiti di densità previsti dal D.M. 1444/1968: la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore ad 1/8 della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

2) **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire interventi immediati e favorire il decoro dei fabbricati esistenti e dei centri abitati.

COMUNE DI CASINA
(Provincia di Reggio Emilia)

PARERI ART. 49 – D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Il sottoscritto Arch. Erika Mora – Istruttore Direttivo Tecnico– in qualità di responsabile del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica.

Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Arch. Erika Mora

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to COSTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA MARILIA MOSCHETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, come da analogha dichiarazione dell'addetto all'albo pretorio, certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all'albo pretorio di questo Comune dal 16 MAG 2020 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. n. _____

Il Responsabile del 1° Settore
F.to Di Matteo Mafalda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Moschetta Dott.ssa Marilia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16 MAG 2020 al 31 MAG 2020 come prescritto dall'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.
- È stato trasmesso l'elenco, con lettera n. 3280 in data 16 MAG 2020, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 11.05.2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000);

Casina, li 11 MAG 2020

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA MARILIA MOSCHETTA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Moschetta Dott.ssa Marilia